

**REGOLAMENTO (UE) 2015/463 DELLA COMMISSIONE****del 19 marzo 2015****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'alcol polivinilico (E 1203)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 7 settembre 2011 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare alcol polivinilico (E 1203). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Nell'attuale specifica relativa alla solubilità dell'additivo alimentare alcol polivinilico (E 1203) figura l'indicazione: «Solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo». L'Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP) del Centro comune di ricerca della Commissione europea ha svolto studi sulla solubilità <sup>(4)</sup> dell'alcol polivinilico al fine di aggiornare i dati relativi alla solubilità di cui alle attuali specifiche dell'Unione sulla solubilità dell'additivo in etanolo.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato i risultati del test di solubilità dell'alcol polivinilico effettuato dall'IHCP e le informazioni fornite dal richiedente <sup>(5)</sup>. L'Autorità ritiene che la modifica della specifica relativa alla solubilità dell'alcol polivinilico in etanolo non abbia alcuna incidenza sulla sicurezza dell'alcol polivinilico come additivo alimentare.
- (6) Tenendo conto della domanda presentata, degli studi effettuati dall'IHCP e della valutazione svolta dall'Autorità, è opportuno modificare la descrizione della solubilità dell'additivo alimentare alcol polivinilico (E 1203) in etanolo ( $\geq 99,8\%$ ) in «praticamente insolubile o insolubile».
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.<sup>(2)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).<sup>(4)</sup> João F. A. Lopes e Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol (Solubilità dell'alcol polivinilico in etanolo). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-660, 20 pagg.<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2014;12(9):3820.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

*ALLEGATO*

Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce «E 1203 Alcol polivinilico» la specifica relativa alla solubilità è sostituita dalla seguente:

«Solubilità	Solubile in acqua; praticamente insolubile o insolubile in etanolo ( $\geq 99,8\%$ ).
-------------	---